

Il contratto di appalto eseguito, ma nullo perché viziato da accordo corruttivo della gara, dà diritto all'amministrazione alla restituzione dell'utile d'impresa. Annotazione alla sentenza n. 450 della Corte dei Conti, Sez. regionale Lombardia 19.

Riferimenti normativi: Art. 2041 c.c.- art. 1226 c.c.- art. 345 L. n.2248/1865, all. F (oggi art.134 D.lgs. n.163/2006), art. 84, D.lgs. n. 163/2006

Parole Chiave: Nullità del contratto d'appalto già eseguito- arricchimento senza causa- risarcimento del danno- esclusione da incarichi di commissario di gara.

Massima: In caso di nullità di un contratto pubblico d'appalto, stipulato a seguito di procedura di gara viziata da un accordo corruttivo, qualora il contratto sia già stato eseguito, l'amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi nel presunto utile di impresa.

Un contratto di appalto per refezione scolastica stipulato fra un Comune e un'impresa era da considerarsi nullo in quanto la procedura di affidamento risultava viziata da un accordo corruttivo fra l'impresa e il presidente della commissione di gara. Considerato, tuttavia, che il contratto era già stato eseguito, la Corte ha condannato l'impresa aggiudicataria a restituire al Comune il presunto utile d'impresa, fatti salvi i costi sostenuti dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto, nei limiti dell'arricchimento del committente ex art.2041 c.c.. I giudici, inoltre, hanno condannato il convenuto all'esclusione da successivi incarichi da commissario di gara, ai sensi dell'art.84, comma 6, D.lgs n.163/2006.